

Ordinanza del Sindaco sull'operatività del Centro di Raccolta Rifiuti

Il sindaco di Formia sen. Michele Forte ha disposto con propria ordinanza di autorizzare l'operatività del centro di raccolta comunale sito in Via S.Maria a Cerquito, località ex-Enaoli, nelle more della definitiva conclusione delle opere di adeguamento del centro di raccolta stesso. Pubblichiamo il testo completo dell'ordinanza n°212/2010

Premesso:

- che ai sensi dell'art. 183 comma 1, lettera cc D.lgs 03.04.2006 n. 152 recante "norme in materia ambientale" il centro di raccolta è stato definito "area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento" ed è stato disposto che "la disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la conferenza unificata Stato – Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28.08.1997 n. 281";
- che in data 08.04.2008 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato un apposito decreto recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato", come previsto dall'art. 183 comma 1, lettera cc D.lgs 03.04.2006 n. 152 e successive modifiche;
- che il decreto del Ministero dell'Ambiente e ss.mm.ii ha definito il proprio ambito soggettivo di applicazione con riferimento esclusivo ai centri comunali e intercomunali di raccolta che sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e per le frazioni non recuperabili di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato 1 paragrafo 4.2 conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche e ha stabilito le procedure autorizzative per l'allestimento e l'adeguamento dei centri di raccolta in questione e in particolare, requisiti di materia tecnico-gestionale dei centri stessi con gli enti locali devono conformarsi;
- che con Decreto Ministeriale del 13.05.2009, il Ministero dell'Ambiente ha apportato modifiche al D.M. 08.04.2008, prevedendo tra l'altro che "i centri di raccolta di cui

all'art. 1 che sono operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti locali, continuano ad operare e si conformano alle disposizioni del presente decreto entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione dello stesso sulla G.U.”;

- che il termine stabilito dal D.M. del 13.05.2009, veniva successivamente prorogato al 30.06.2010;

Considerato:

- che il Comune di Formia è dotato di un proprio centro di raccolta sito in Via S. Maria a Cerquito, insistente sulla proprietà ex-Enaoli in comodato gratuito a questo Ente, operativo fin dall'anno 1991, in virtù delle delibere consiliari n. 239 del 15.12.1987 e n. 143 del 05.05.1988, relative alla costruzione del capannone/deposito N.U. e annessa stazione di trasferimento dei rifiuti, trasformata nel tempo in “punto di conferimento”, ove avviene il conferimento separato dei RSU raccolti su suolo comunale con avvio a trattamento di quelli che possono essere riciclati e/o recuperati;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 395 del 04.12.2008 è stato disposto un primo adeguamento del centro di raccolta comunale, lavori tuttora in corso in esecuzione del contratto di appalto rep. 11091 del 16.09.2009 stipulato con la Soc. Conte Costruzione Srl con sede in Via Olivella n. 11 – Scauri di Minturno;
- che tali lavori sono finanziati con apposito contributo regionale di € 180.759,81 di cui all'intervento n. 50 APQ8 – interventi per la raccolta differenziata;
- che per l'esistente centro di raccolta è stato acquisito parere favorevole del competente servizio dell'ASL (ex USL-LT/6), di cui alla nota in atti prot. 14216 del 28.04.1988;
- che in data 08.02.1994 prot. 4141 è stata acquisita autorizzazione dell'allora Consorzio Acquedotti Riuniti degli Aurunci di Cassino (prot. 1124 del 25.01.1994) al convogliamento delle acque di scarico nel confinante impianto di depurazione, oggi gestito dalla Soc. Acqualatina S.p.a.;
- che entro il prossimo mese di luglio sarà formalizzato l'incarico alla Soc. Servizi Ambientali – Gruppo AMA Srl, affidataria del servizio comunale di igiene urbana e di conseguenza gestore del centro comunale di raccolta, di curare direttamente la progettazione delle opere necessarie ed urgenti affinché il centro possa rispondere compiutamente ai requisiti tecnico-gestionali richiesti dalla normativa sopra richiamata;

Considerato inoltre:

- che è stato avviato ed è in corso il servizio di raccolta differenziata “porta a porta” che allo stato copre più del cinquanta per cento del territorio comunale;
- che la gestione del centro di raccolta comunale e lo svolgimento del servizio di igiene urbana è stato affidato alla Soc. Servizi Ambientali – gruppo AMA Srl – con contratto repertoriato al n. 10548 del 28.06.2006;
- che l'esercizio del centro di raccolta è ritenuto dall'Amministrazione Comunale del tutto strategico ed imprescindibile all'interno delle dinamiche delle raccolte differenziate

definite all'interno del contratto di affidamento alla Servizi Ambientali Arl per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti per legge;

- che è possibile adottare misure temporanee e straordinarie per consentire il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati nel centro di raccolta comunale, atta a garantire un elevato livello della salute pubblica oltre che dell'ambiente in generale;

Ritenuto:

- necessario e urgente garantire il conferimento dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata avviata sul territorio comunale, nonché la continuità del servizio di raccolta in generale, oltre che una corretta gestione dei rifiuti;
- che la chiusura del centro di raccolta comunale, seppure temporanea, pregiudicherebbe le condizioni di una corretta gestione del ciclo dei rifiuti e potrebbe incrementare gli abbandoni incontrollati dei rifiuti sul territorio comunale, con conseguente grave nocumento per la salute dei cittadini e per la salvaguardia dell'ambiente;
- che la mancanza di una struttura idonea a supportare il sistema di raccolta differenziata avviato dal Comune comprometterebbe l'organico ed efficiente svolgimento del pubblico servizio di igiene ambientale con grave danneggiamento della cittadinanza, rilevante deficit gestionale del Comune e nocumento per la salubrità e l'efficienza del servizio di igiene comunale;
- che sussistono condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela e salute pubblica e dell'ambiente

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, fatta propria le premesse proprie rappresentate, ravvisata ed accertata l'esistenza di tutti gli elementi presupposti e condizioni che giustificano l'adozione dei provvedimenti di cui all'art 191 del D.lgs 152/2006;

ORDINA

in deroga all'articolo 2 comma 7 del D.M. dell'08 aprile 2008 e ss.mm. e ii,

- 1) di autorizzare l'operatività del centro di raccolta comunale sito in Via S. Maria a Cerquito, località ex-Enaoli, nelle more della definitiva conclusione delle opere di adeguamento del centro di raccolta stesso;
- 2) di consentire il conferimento nel centro di raccolta di tutti i rifiuti urbani ed assimilabili, secondo le modalità a tutt'oggi adottate, ai sensi delle disposizioni statali e regionali vigenti alla data di emanazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 08.04.2008;
- 3) alla Società Servizi Ambientali – Gruppo AMA Srl, in qualità di affidataria del servizio di igiene urbana e gestore del medesimo centro di raccolta comunale, di attendere a tutte le attività necessarie alla raccolta mediante raggruppamento per frazioni omogenee dei rifiuti urbani e assimilati conferiti presso il centro in questione, al fine di garantire la prosecuzione dell'attività di gestione e, in particolare di raccolta dei menzionati rifiuti

urbani, nel rispetto delle vigenti normative in materia ambientale, non derogate dalla presente ordinanza;

- 4) al responsabile dei Servizi Ambientali e Manutentivi di predisporre da subito gli atti necessari per la progettazione esecutiva delle opere di adeguamento ritenute necessarie per la definitiva messa a norma del centro nonché l'esecuzione delle stesse;
- 5) di comunicare la presente ordinanza entro e non oltre 3 (tre) da oggi:
 - al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della Regione Lazio e all'Autorità d'Ambito ex art. 201 D.lgsn. 152/2006;
 - al responsabile dei Servizi Ambientali e Manutentivi;
 - alla Soc. Servizi Ambientali – Gruppo AMA Srl
- 6) che il presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio Comunale e pubblicato sul sito del Comune all'indirizzo www.comune.formia.lt.it per tutto il tempo di validità dello stesso.

Il responsabile del procedimento è il Geom. Gino Forte, responsabile dei Servizi Ambientali e Manutentivi del Comune di Formia tel. 0771/778520 – fax 0771/778516

La presente ordinanza potrà essere impugnata con ricorso proposto innanzi al TAR del Lazio – sede di Latina, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio ovvero alternativamente, mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 (centoventi) decorrenti dalla medesima data.

Dalla Residenza Comunale, 30 giugno 2010

f.to **IL CAPO SERVIZI**
AMBIENTALI e MANUTENTIVI
Geom. Gino Forte

f.to **IL SINDACO**
Sen. Michele Forte